



Azienda Speciale della



CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE

Alle Aziende interessate LORO SEDI

Vercelli, 15 settembre 2026

Prot. n. 179

Oggetto: **In-coming buyer esteri per rubinetteria sanitaria e valvolame (Baveno, 10/11 novembre 2026)**

La Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, con il supporto operativo dell'Azienda Speciale Fedora e di Ceipiemonte S.c.p.a., organizza un **evento B2B con buyer provenienti da Germania, Francia Turchia, Regno Unito, Paesi Bassi e Marocco** per promuovere le eccellenze dell'Alto Piemonte nella produzione di rubinetteria sanitaria e valvolame.

La delegazione di operatori commerciali stranieri sarà composta indicativamente da 10 buyer, selezionati attraverso desk esteri attivi nei mercati in argomento.

Gli incontri d'affari si terranno in presenza **martedì 10 e mercoledì 11 novembre 2026**, presso il Grand Hotel Dino di Baveno (VB). Le imprese aderenti verranno selezionate dai buyer esteri mentre l'Azienda Speciale Fedora e Ceipiemonte, sulla base delle manifestazioni di interesse raccolte, organizzeranno un'agenda personalizzata di incontri.

I b2b avranno una durata indicativa di 45 minuti; la lingua di lavoro sarà l'inglese. Per tutta la durata degli incontri dovrà essere garantita la presenza di un rappresentante aziendale.

Previo interesse manifestato dai buyer e conferma da parte degli organizzatori, le imprese potranno concordare l'eventuale visita presso la propria sede di uno o più operatori, con oneri di trasferimento a carico dell'azienda interessata.

COSTI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'evento è riservato alle imprese delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli in regola con il versamento del diritto annuale camerale, iscritte alla piattaforma <https://www.sostegnoexport.it>, e in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal Codice degli incentivi di cui al D.Lgs. 184/2025.

Il costo di partecipazione è di **€ 100,00 + IVA 22%** a fronte di un'agenda di almeno tre appuntamenti confermati. La quota è comprensiva dell'aiuto stimato per l'evento in oggetto in € 3.500,00 che verrà accordato a condizione che l'impresa non abbia superato l'importo massimo di aiuti di Stato consentito dal regime *De Minimis* (Reg. UE n. 2023/2831 del 13.12.2023 (GUUE L del 15.12.2023)) e verificabile sul [sito](#) del Registro Nazionale Aiuti di Stato.

La quota comprende:

- predisposizione di un'agenda di incontri B2B con operatori esteri;
- postazione aziendale per incontri B2B;
- coffee break;
- assistenza prima e durante l'evento, follow up.

Il servizio di interpretariato, ove necessario, e tutto quanto eventualmente non indicato è a carico dell'impresa partecipante.

Le aziende che intendono aderire all'incoming buyer esteri devono inviare la propria candidatura all'indirizzo email internazionale@pno.camcom.it **entro venerdì 25 settembre 2026** allegando la seguente documentazione:

- **modulo di adesione, comprensivo del disciplinare di partecipazione e dell'informativa privacy**, compilato e sottoscritto;
- **company profile** compilato in ogni sua parte;
- materiale di presentazione elettronico (file cataloghi, brochure, ecc.) in lingua inglese.



Azienda Speciale della



CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE

Una volta effettuata l'istruttoria preliminare, la segreteria organizzativa fornirà gli estremi per effettuare il pagamento della quota di partecipazione.

In caso di mancata selezione da parte degli operatori esteri, o qualora venissero agendati solo uno o due appuntamenti, la quota di partecipazione verrà restituita.

Resta in ogni caso esclusa la partecipazione di aziende morose nei confronti di Fedora.

INFORMAZIONI - SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Fedora - Azienda Speciale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte - email: internazionale@pno.camcom.it - tel. 0161/598296 (rif. Aurora Bossalini) - 0161/598242 (rif. Cristina M. Popa) - 015/ 3599371 (rif. Silvia Mistretta).

IL DIRETTORE
Cristina D'Ercole

ATTIVITA' REALIZZATA NELL'AMBITO DEL

IN COLLABORAZIONE CON

Progetto SEI
Sostegno all'Export dell'Italia





Azienda Speciale della



CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE

MODULO DI ADESIONE

Evento B2B con buyer esteri per rubinetteria sanitaria e valvolame (10/11 novembre 2026)
da inviare a internazionale@pno.camcom.it entro venerdì 25 settembre 2026

Il sottoscritto _____

in qualità di *(barrare l'opzione che interessa)*

☐ titolare

☐ legale rappresentante

dell'impresa _____

con sede nel comune di _____ Provincia _____ CF _____

sito internet _____ Codice fatturazione elettronica _____

Produzione: _____

Persona da contattare per l'iniziativa _____

Funzione in azienda _____ e-mail _____

telefono _____ Lingua/e straniera/e conosciuta/e _____

CONFERMA LA PROPRIA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO B2B CON BUYER ESTERI IN OGGETTO. A tal fine:

1. Dichiaro di aver preso visione delle seguenti condizioni, ossia quota di partecipazione pari a € 100,00+IVA per le imprese delle province di Biella, Novara, Verbania e Vercelli, comprensiva dell'Aiuto stimato di € 3.500,00 ai sensi del Reg. UE 2023/2831 del 13.12.2023 (GUUE L del 15.12.2023); in caso di mancata selezione o in presenza di un'agenda composta da due o meno di due appuntamenti la quota di partecipazione verrà restituita;
2. In caso di selezione, si impegna a partecipare attivamente alle azioni proposte, secondo le indicazioni che verranno fornite dagli organizzatori, in particolare dovrà essere garantita la presenza in loco di un referente aziendale.

Ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dall'articolo 76 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni

DICHIARA inoltre (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO)

- che l'impresa, secondo i criteri di classificazione previsti dall'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014¹, è una: *(barrare l'opzione che interessa)*
 - ☐ Grande impresa
 - ☐ Media impresa
 - ☐ Piccola o microimpresa;
- che l'impresa è in regola con l'obbligo in materia di assicurazione contro calamità ed eventi catastrofici previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 in quanto: *(barrare l'opzione che interessa)*

¹ Ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, i parametri dimensionali per la qualifica di PMI sono così determinati: **Media impresa**, meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro (oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro); **Piccola impresa**, meno di 50 occupati e un fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro; **Microimpresa**, meno di 10 occupati e un fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro.

☐	ottempera	all'obbligo	con	polizza	nr.	_____	stipulata	in	data
				con	scadenza	_____	emessa		da
☐	non	è		soggetta			all'obbligo	in	quanto

- che l'impresa non ha legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e membri del Collegio Sindacale per i quali sussistono causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
- che l'impresa non ha subito applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- che l'impresa non ha legali rappresentanti o amministratori che hanno subito condanna con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
- che l'impresa non ha effettuato un'operazione di delocalizzazione o cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 5 del d.lgs. 184/2025;
- che l'impresa non è in liquidazione volontaria, né sottoposta ad una delle procedure concorsuali o liquidatorie individuate dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14);
- che l'impresa è in regola con gli obblighi contributivi (DURC regolare);
- ai fini del corretto inserimento nel perimetro della impresa unica² delle situazioni di "influenza dominante" e di "accordo di voto" di cui, rispettivamente, alle lettere c) e d) dell'art. 2, par. 2, del Reg. (UE) 2023/2831, non desumibili da pubblici registri, *(barrare l'opzione che interessa)*

☐ che, a monte o a valle, i soggetti indicati nella tabella sottostante, aventi sede in Italia:

1. esercitano un'influenza dominante sull'impresa richiedente, o la subiscono, in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

e/o

2. controllano, in virtù di un accordo stipulato tra azionisti o soci, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente o viceversa l'impresa richiedente ne esercita il controllo;

² Ai fini della verifica del rispetto dei massimali, i regolamenti "de minimis" stabiliscono che "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria".

Ai sensi del Regolamento UE n. 2831/2023 del 13.12.2023, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Costituiscono impresa unica anche due o più società delle quali una stessa persona fisica detenga il controllo, qualora partecipi direttamente o indirettamente alla loro gestione.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico qualora conservino un potere decisionale indipendente.



Azienda Speciale della



CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE

Denominazione	CF/P.IVA

oppure

☐ che l'impresa non ha alcuna delle relazioni di cui sopra, né a monte né a valle, con nessuna altra impresa avente sede in Italia;

fermo restando che saranno rilevate d'ufficio le casistiche di cui alle lettere a) e b) del citato art. 2, par. 2, del Reg. (UE) 2023/2831.

L'Azienda Speciale Fedora effettuerà accertamenti d'ufficio e controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; in caso di controlli a campione, gli stessi verranno effettuati nella misura minima del 10% dei beneficiari.

Data _____

Firma autografa o digitale del legale rappresentante* _____

(*) In caso di sottoscrizione autografa è necessario **allegare copia di un valido documento d'identità del firmatario**.
In caso di sottoscrizione digitale occorre utilizzare la modalità Pades (pdf).



Azienda Speciale della



CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE

Informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

Con riferimento ai dati personali conferiti nell'ambito del "Incoming buyer Giappone e Corea del Sud – settore idrotermosanitario (Pettenasco, 20-21 ottobre 2025)" si informa che:

1) Titolare del trattamento:

"Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte",
con sede in Piazza Risorgimento n. 12 – 13100 Vercelli
email: privacy@pno.camcom.it
PEC: cciaa@pec.pno.camcom.it
Telefono: 0161.598256

2) Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO):

Unioncamere Piemonte (per Camera di Commercio e Fedora), via Pomba, 23– 10123 Torino
email: rpd2@pie.camcom.it
PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it
Telefono: 011.5669255

3) Base giuridica del trattamento: Regolamento (UE) 2016/679 art. 6, c. 1 lettere b) ed e).

4) Finalità del trattamento: i dati personali conferiti sono trattati ai fini della partecipazione all'iniziativa in argomento.

5) Conferimento dei dati: nell'ambito di tale finalità il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la loro mancanza comporta la preclusione a partecipare all'iniziativa.

6) Modalità del trattamento: i dati acquisiti sono trattati in modalità cartacea e digitale esclusivamente da parte del personale e dai collaboratori della CCIAA Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, a ciò autorizzati e/o preposti e dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, responsabili del trattamento, in particolare l'Azienda speciale Fedora e il Centro estero per l'internazionalizzazione S.c.p.A..

7) Comunicazione e diffusione: i dati personali possono essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:

- Responsabili esterni specificamente incaricati dal titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR
- Contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 del GDPR
- Altre autorità pubbliche nei casi previsti dalla legge (es: accertamenti d'ufficio o verifica di Dichiarazioni sostitutive)
- Soggetti che esercitano il Diritto di accesso ai sensi della L. 241/1990.

8) Periodo di conservazione: i dati forniti saranno conservati per un periodo di 10 anni a partire dalla fine dell'anno di trattamento, oltre al tempo necessario per procedere allo scarto (massimo 2 anni per procedere allo scarto a partire dalla fine del periodo di conservazione);

9) Diritti dell'interessato: all'interessato è garantito l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR (UE) 2016/679⁽¹⁾ ed in particolare, nei casi previsti:

- il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che lo riguardano

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Fedora - Azienda Speciale della Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte
sede di Vercelli: piazza Risorgimento, 12 - 13100 Vercelli (VC) - tel. +39 0161598242-296
www.pno.camcom.it - PEC: aziendaspecialefedora@pec.it
email fedora@pno.camcom.it
partita IVA e codice fiscale: 02057600039



Azienda Speciale della



CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE

Per l'esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento utilizzando il modulo disponibile al seguente link: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924>

Ulteriori trattamenti i dati conferiti, previo consenso, possono essere utilizzati per l'iscrizione al CRM della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, al fine di fornire servizi informativi mirati (informazioni su contributi, bandi, eventi, newsletter, ecc.), così come riportato nella [relativa informativa](#). A tale fine il conferimento dei dati ha natura facoltativa e la base giuridica del trattamento è il consenso ai sensi dell'art. 6, c. 1, lett. a) del GDPR.

Nell'ambito di tale trattamento i dati saranno conservati sino alla richiesta di cancellazione, che può essere presentata in qualsiasi momento, scrivendo alla mail fedora@pno.camcom.it.

La revoca del consenso può avvenire in qualsiasi momento e non pregiudica la liceità del trattamento avvenuto in precedenza.

Se vuole esprimere il consenso per questo ulteriore trattamento la preghiamo di apporre la sua firma qui di seguito:

- ☐ Autorizzo il trattamento dei dati rilasciati per ricevere informazioni dalla Camera di Commercio su agevolazioni e bandi di contributo, corsi di formazione, eventi e scadenze attraverso l'invio di newsletter e comunicazioni periodiche (iscrizione gratuita e revoca possibile in ogni momento)

Firma per consenso (*) _____

(*) In caso di sottoscrizione autografa è necessario **allegare copia di un valido documento d'identità del firmatario**.
In caso di sottoscrizione digitale occorre utilizzare la modalità Pades (pdf).

(1) Si precisa che gli adempimenti in ordine a quanto previsto dal GDPR, sono integrati, per la parte di competenza del Titolare e per quanto qui rileva, nel Sistema di Gestione Privacy adottato dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte ed esteso all'Azienda Speciale Fedora, attraverso l'approvazione dei seguenti documenti gestionali di funzionamento: "Modello organizzativo, ruoli e sistema di responsabilità", "Procedura di gestione dei data breach", "Procedura di gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati".



Azienda Speciale della



CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE

DISCIPLINARE DI PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DA FEDORA

ART.1 – PARTECIPAZIONE: Sono ammesse a partecipare le imprese delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, regolarmente iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e in regola con il pagamento del diritto annuale. Sono altresì ammessi a partecipare organismi quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi; la richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come “domanda collettiva” di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere, di volta in volta, concordati con FEDORA in sede di ammissione alle iniziative. Anche per tali soggetti, nonché per le imprese ammesse loro tramite, valgono tutte le norme contenute nel presente disciplinare, unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate da FEDORA per ogni specifica iniziativa. Il termine “azienda” indicato nel presente disciplinare è da intendersi riferito sia alle imprese sia agli organismi e/o soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare alle iniziative di riferimento. Alle iniziative promozionali che non abbiano una specifica connotazione territoriale sono di norma ammessi a partecipare soggetti operanti al di fuori delle province sopra indicate, a condizione che venga garantita la copertura integrale delle eventuali spese vive aggiuntive derivanti da tale partecipazione.

ART. 2 – DOMANDE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI: Le adesioni alle iniziative potranno essere presentate esclusivamente mediante l’invio a FEDORA dei moduli recanti “domanda di ammissione”, da trasmettere entro i termini indicati per ogni specifica iniziativa. Saranno prese in considerazione prioritariamente le domande di ammissione pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte. Per quanto riguarda l’ordine cronologico di presentazione delle domande di ammissione, farà fede il protocollo di arrivo. In caso di iniziative ad accesso limitato, sarà data precedenza alle aziende delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli. Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante delle aziende. Sono esclusi coloro che all’atto della domanda di ammissione risultano debitori verso FEDORA – non si sono attenuti a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno tenuto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome di FEDORA o all’immagine del territorio di riferimento – non hanno dimostrato adeguata serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte di operatori economici locali – non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici e/o Enti organizzatori delle manifestazioni, o leggi del Paese ospitante – hanno utilizzato abusivamente marchi di altre aziende – hanno subaffittato in tutto o in parte la propria area espositiva o comunque accolto gratuitamente nella propria area espositiva, senza la prevista autorizzazione di FEDORA, una azienda co-espositrice.

In ogni caso, gli eventuali mancati accoglimenti delle domande di ammissione saranno comunicati alle aziende interessate con l’indicazione dei relativi motivi.

ART. 3 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Le quote di partecipazione hanno natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione delle iniziative e non sono quindi riferibili a singole prestazioni. L’entità delle quote viene di norma differenziata in base alla localizzazione delle aziende a seconda che esse abbiano sede o unità locale nelle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli oppure al di fuori delle stesse. Le quote delle aziende con sede nelle province indicate vengono ridotte in base all’entità dell’agevolazione stabilita per ogni iniziativa da FEDORA o dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e comprendono i servizi elencati nelle singole circolari proponenti le iniziative. Le quote delle aziende con sede al di fuori delle province indicate sono rapportate ai costi effettivi di organizzazione delle iniziative che FEDORA dovrà sostenere. Le quote verranno indicate nelle circolari relative alle specifiche iniziative, definite a “forfait” oppure parametricate a mq di stand allestito e arredato oppure al numero di moduli allestiti ed arredati oppure ad altri elementi ritenuti significativi. Le quote non sono comprensive di IVA. Le quote di partecipazione potranno, per cause sopravvenute, essere soggette ad aumenti. Con la firma della domanda di ammissione le aziende si impegnano a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 25%. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa.

ART. 4 – AMMISSIONE: L’ammissione all’iniziativa è resa nota da FEDORA alle aziende interessate a mezzo di comunicazione scritta.

ART. 5 – PAGAMENTI E RIMBORSI: La sottoscrizione della domanda di ammissione obbliga il richiedente a versare l’intero ammontare della quota di partecipazione. Il pagamento, ove non sia espresso diversamente nella “domanda di ammissione” o nella circolare informativa relativa alla singola iniziativa, può essere previsto in due modalità differenti: unico versamento da eseguirsi unitamente all’inoltro dell’adesione dell’iniziativa o, in alternativa, pagamento effettuato in due tranches: la prima, all’atto dell’iscrizione, in misura non inferiore al 50% della quota totale dovuta, e la seconda, a saldo, prima dello svolgimento dell’iniziativa a ricevimento fattura, con l’avvertenza che il mancato pagamento prima di 15 giorni dall’inizio dell’iniziativa comporterà comunque automaticamente la decadenza dalla possibilità di partecipare alla medesima, salvo che non sia diversamente stabilito nella circolare informativa. La partecipazione alle iniziative da parte delle aziende resta, quindi, subordinata al pagamento dell’intera quota di partecipazione. Qualora l’azienda non abbia provveduto, nei termini previsti, al pagamento della quota dovuta decade da ogni diritto di partecipazione all’iniziativa e pertanto non potrà fruire dei servizi previsti. In caso di annullamento dell’iniziativa per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà di FEDORA, la stessa provvederà entro 120 giorni dalla data di comunicazione al solo rimborso di quanto versato dall’azienda.

ART. 6 – RINUNCIA: L’azienda che per qualsivoglia motivo non fosse in grado di partecipare all’iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta a FEDORA a mezzo PEC o posta elettronica ordinaria. Se la rinuncia viene notificata entro 15 giorni dalla data in cui è stata inoltrata dall’azienda a FEDORA la domanda di ammissione, o nel termine più breve eventualmente indicato nella circolare informativa, nulla è dovuto dalla stessa. Trascorso tale termine, l’azienda è invece tenuta al pagamento dell’intero ammontare dovuto, costituito dalla quota di partecipazione maggiorata dei costi impegnati e/o sopportati da FEDORA per la realizzazione dell’iniziativa.

ART. 7 – RECLAMI: Eventuali vizi nell’adempimento degli obblighi assunti da FEDORA dovranno essere immediatamente contestati dall’azienda ammessa all’iniziativa con circostanziato reclamo scritto a FEDORA onde consentire l’accertamento, la rimozione e l’eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. FEDORA potrà rispondere degli eventuali danni materiali derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall’azienda per la specifica iniziativa.

ART. 8 – AZIONI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ: FEDORA, pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per le specifiche iniziative (brochures, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, inserzioni stampa, audiovisivi, web site, ecc.).

ART. 9 ANNULLAMENTO: FEDORA si riserva di cancellare in qualunque momento e senza alcun preavviso l’iniziativa, per i motivi qualificati dai propri Organi Direttivi come di forza maggiore. In tal caso nulla sarà dovuto dalle imprese partecipanti, alle quali verrà restituita la quota versata.

ART. 10 ESONERO RESPONSABILITÀ: FEDORA è espressamente esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per tutti i casi di forza maggiore, indipendenti dalla propria volontà (caso fortuito, pandemie, guerre, terrorismo, calamità naturali) per cui dovesse essere modificata o addirittura soppressa la data della manifestazione, anche in corso di svolgimento e anche qualora ciò accadesse per eventuali provvedimenti delle autorità competenti. In tutte queste eventualità a FEDORA non potrà essere richiesto, a nessun titolo, il risarcimento di eventuali danni derivati, scaturiti o scaturenti. FEDORA inoltre è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni a persone e a cose che l’impresa, o i suoi fornitori, possano provocare nei locali adibiti allo svolgimento della manifestazione.



Azienda Speciale della



CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE

ART. 11 – RISOLUZIONE CONTROVERSIE: Qualsiasi controversia concernente il presente disciplinare o comunque connessa allo stesso sarà sottoposta a mediazione secondo le previsioni del regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, qui richiamato integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. Nel caso di procedimento giudiziale il foro competente è quello di Vercelli.

Firma autografa o digitale del Legale Rappresentante (*)

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificatamente mediante separata sottoscrizione, le seguenti clausole, dopo averle attentamente lette, esaminate ed inteso il loro contenuto:

- 1) ART. 6 - RINUNCE
- 2) ART. 7 - RECLAMI
- 3) ART. 8 - AZIONI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ
- 4) ART. 9 - ANNULLAMENTO
- 5) ART. 10 - ESONERO RESPONSABILITÀ
- 6) ART. 11 - RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Firma autografa o digitale del Legale Rappresentante (*)

(*) In caso di sottoscrizione autografa è necessario allegare copia di un valido documento d'identità del firmatario.
In caso di sottoscrizione digitale, occorre utilizzare la modalità Pades (pdf), apponendo la firma in entrambi i punti indicati.